



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2643 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ALLA DITTA GIGLIO S.R.L. DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA - TORRE DI MOSTO VENEZIA - MODIFICA

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- vii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- viii. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- x. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- xiii. il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”
- xiv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

visti:

- xvii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- xviii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20.01.2016;
- xix. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- xx. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di modifica non sostanziale dell’autorizzazione;

Visto che:

- i. con determinazione provinciale n. 11747 del 05.02.2013 è stato approvato, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Giglio Srl con sede legale in Via Triestina – 30020 Torre di Mosto, per la modifica sostanziale dell’impianto di recupero rifiuti sito in via Triestina – Torre di Mosto VE;
- ii. con determinazione provinciale prot. n. 101397 del 25.11.2013 è stato autorizzato l’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 26 della L.R. 3/2000;
- iii. con determinazione provinciale prot. n. 60563 del 17.07.2014 è stata modificata l’autorizzazione prot. n. 101397 del 25.11.2013;
- iv. con nota acquisita con prot. n. 96577 del 18.11.2014 la ditta ha trasmesso la certificazione n. 715-120/14 ai sensi del Regolamento Europeo CE/715/2013, avente scadenza il 20.10.2017;
- v. con determinazione provinciale prot. n. 44236 del 25.05.2015 è stata modificata l’autorizzazione prot. n. 60563 del 17.07.2014;
- vi. con prot. 58671 del 30.06.2016 è stata rinnovata e modificata l’autorizzazione prot. n. 44236 del 25.05.2015;
- vii. con determinazione prot. n. 22093 del 14.03.2016 è stata modificata l’autorizzazione prot. n. 44236 del 25.05.2015;
- viii. con prot. n. 5786 del 24.01.2017 la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione vigente;
- ix. con prot. 19095 del 06.03.2017 è stato comunicato l’avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- x. non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot.19095 del 06.03.2017;
- xi. con prot. 34603 del 19.04.2017 sono state richieste integrazioni documentali all’istanza;
- xii. con prot. 40066 del 08.05.2017 la ditta ha presentato una nuova scheda descrittiva dei rifiuti come richiesto con nota prot. 34603 del 19.04.2017;
- xiii. con prot. 44213 del 19.05.2017 sono stati comunicati i motivi del parziale non accoglimento dell’istanza di modifica dell’autorizzazione limitatamente alla richiesta di precisazione che le prescrizioni relative alla ricezione di rifiuti codificati con codice CER voce a specchio non sono da applicarsi ai CER 160801 e 191212 (consistenti nel monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 provenienti esclusivamente dall’impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara (ME)) in quanto dalla scheda descrittiva dei rifiuti trasmessa non risultano evidenti le valutazioni fatte dal produttore /detentore del

rifiuto in base alle quali si possa escludere, in assenza di analisi o schede tecniche del catalizzatore, la non pericolosità dello stesso;

- xiv. con prot. 40066 del 30.05.2017 la ditta Giglio Srl si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed ha presentato una nuova scheda descrittiva del rifiuto;
- xv. con numeri di serie 01151366605527 e 01151811004090 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza di modifica dell'autorizzazione e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 561279868 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. con scadenza il 16.06.2024 e dalla polizza RCI n. 560562850 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 22.08.2017;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento Europeo CE/715/2013 con scadenza il 20.10.2017;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta prot. n. 5786 del 24.01.2017;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento per la modifica dell'autorizzazione pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 28.08.2017, risulta rispettato;

Ritenuto di unificare in un'unica determina, l'autorizzazione vigente prot. 58671 del 30.06.2016 e le modifiche richieste con istanza acquisita al prot. n. 5786 del 24.01.2017

DETERMINA

- 1) E' modificata e sostituita l'autorizzazione prot. 58671 del 30.06.2016 all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta **GIGLIO S.r.l.** (C.F. 01520440098) con sede legale in Via Triestina - 30020 TORRE DI MOSTO VE e impianto in Via Triestina - 30020 TORRE DI MOSTO VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R13:** messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto o presso altri impianti e per i rifiuti prodotti dall'attività;
 - R12S:** separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno.
 - R12A:** accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;
 - R4:** trattamento consistente nella triturazione di cavi elettrici con il conduttore in rame per l'ottenimento di rame che cessa la qualifica di rifiuto conforme alle specifiche individuate dal Regolamento UE n. 715/2013;
 - D15:** deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 e dei successivi punti, come attestati da relativi atti di accettazione.
- 3) **Entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile trasmesso unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in 4 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 4) Il rinnovo della polizza fideiussoria prestata, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa** fissata al 16.06.2024.
- 5) Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
- 6) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 7) **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 8) Il presente provvedimento **ha validità fino al 16.06.2026** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 9) Entro la data di scadenza del contratto di locazione dell'immobile ove viene svolta l'attività di recupero rifiuti, fissata al **10.06.2022**, la ditta dovrà presentare apposita documentazione attestante la disponibilità del medesimo immobile.

- 10) La prosecuzione dell'attività oltre il 10.06.2022 è subordinata alla presentazione di quanto previsto al precedente punto 9).
- 11) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite, come definite nel punto 1), nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Causale di recupero
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12 ^S - R12 ^A - R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160122	Componenti non altrimenti specificati (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
191203	Metalli non ferrosi (cavi spellati con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160122	Componenti non altrimenti specificati (componentistica elettrica ed elettronica estratta dall'attività di manutenzione/demolizione dei veicoli a motore)	R12 ^A - R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (schede elettriche).	R12 ^A - R13
160118	Metalli non ferrosi	R12 ^A - R13
191212	Altri rifiuti prodotti da trattamento meccanico di rifiuti e <u>consistenti nel monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 provenienti esclusivamente dall'impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara (ME)</u>	R12 ^S - R13

- 12) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13 - D15), non può superare complessivamente le **85 tonnellate**, (di cui al massimo **60 tonnellate** di rifiuti in ingresso e **25 tonnellate** di rifiuti prodotti in impianto).
- 13) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti codificati con CER 160801 e 191212 - consistenti nel monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 provenienti esclusivamente dall'impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara (ME) - per l'operazione di separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno (R12) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
- 14) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti consistenti in cavi elettrici con il conduttore in rame per di recupero (R4) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
- 15) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 12), sono quelli sotto elencati:

Codice CER	Descrizione
------------	-------------

19 12 02	Metalli ferrosi (rivestimento metallico del catalizzatore)
19 10 06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita interno triturato)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 161001
191204	Gomma
150103	Imballaggi in legno
150102	Imballaggi in plastica
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
191203	Metalli non ferrosi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 – consistenti nei rifiuti prodotti dalla pulizia dei filtri annessi al sistema di trattamento dei cavi

Dovrà essere indicato nel formulario relativo ai rifiuti codificati con 191212 la dicitura “rifiuti prodotti dalla pulizia dei filtri annessi al sistema di trattamento dei cavi in rame”.

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile, nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 12. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 16) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell’operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 1 della presente determina.
- 17) I rifiuti codificati con il CER 191212 in ingresso in impianto potranno consistere esclusivamente nel monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 e provenire esclusivamente dall’impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara (ME). Nel relativo formulario di trasporto dovrà essere riportata la dicitura “monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801”.
- 18) I rifiuti in ingresso in impianto codificati con i CER 160122 e 160216 dovranno riportare, a seconda dei casi, nel formulario di identificazione rifiuto, alla voce descrizione, la dicitura “cavi elettrici”, schede elettriche” o specifica descrizione della componentistica elettrica ed elettronica estratta dall’attività di manutenzione/demolizione dei veicoli a motore.
- 19) I rifiuti in ingresso all’impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 20) I rifiuti identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 21) I rifiuti costituiti da catalizzatori dismessi ed identificati dai codici CER 160801 e 191212 (costituiti esclusivamente dal monolita interno al catalizzatore estratto da rifiuti codificati con il CER 160801 provenienti esclusivamente dall’impianto di titolarità della stessa ditta Giglio Srl ubicato in Saponara - ME) potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di certificazione analitica, se accompagnati da specifica scheda di caratterizzazione conforme al modello presentato dalla ditta con nota acquisita con prot. 47843 del 30.05.2017 e secondo le procedure descritte nella relazione di progetto presentata con prot. 18265 del 22.03.2011.
- 22) I rifiuti consistenti in cavi elettrici a conduttore in rame identificati da un codice CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo

produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 23) Qualora i cavi elettrici con il conduttore in rame, codificati con codice CER “voce a specchio”, 170411 e 160216, ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l’assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.
- 24) I cavi elettrici dismessi con il conduttore in rame codificati con i CER 160122 e 191203 potranno essere ricevuti in impianto secondo la procedura descritta nella nota prot. 115605 del 31.12.2012 e pertanto:
- Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”
 - Per quantitativi superiori a 5 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/200 del produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
 - Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 5 ton oltre alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto” viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell’analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
 - Al raggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all’operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.
- 25) L’operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al mantenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo CE/715/2013. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni** dall’ottenimento.
- 26) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 27) Dovranno essere effettuate, con le scadenze ivi previste, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall’impianto al Regolamento 715/2013/UE, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 28) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 29) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell’organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 30) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente articolo.
- 31) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 32) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 33) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 34) I recipienti, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 35) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento

dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

- 36) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 37) Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.
- 38) La ditta Giglio Srl dovrà conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la documentazione relativa alla valutazione del rischio per l'utilizzo del trituratore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive dovute alla ricarica dei mezzi elettrici.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 39) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 40) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 41) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 42) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 43) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 44) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 45) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 46) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 47) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 48) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Amministrazione ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 49) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 50) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 51) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 52) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 53) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.

- 54) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 55) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC o fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Torre di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 56) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 57) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 58) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 59) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 60) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta GIGLIO S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di TORRE DI MOSTO VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente